

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 30 novembre 2020

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 621 del 19 novembre 2020**

**Approvazione dell'ipotesi di Accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Preso atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Visto inoltre l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», la quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambienti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
  - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «*Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale*»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- l'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, in particolare l'allegato B2)- Progetti che necessitano di un accordo pubblico/privato;
- l'ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha riformulato le scadenze di cui all'Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 «*Esercizio dei pubblici poteri*» ed il paragrafo 2.6 «*Cultura e conservazione del Patrimonio*».

Premesso che:

- il Comune di Poggio Rusco, con deliberazione di giunta comunale n. 106 del 17 settembre 2020, ha promosso un Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI» sita in via Trento e Trieste n. 64. L'edificio, individuato con scheda CS49 inserita nell'allegato B2 della citata ordinanza 549/2020, verrà recuperato e riutilizzato per realizzare un centro diurno integrato per l'assistenza agli anziani;
- con pec C1.2020.3062 del 28 settembre 2020, integrata con pec C1.2020.3136 dell'1 ottobre 2020, il Comune di Poggio Rusco ha chiesto alla Struttura Commissariale di aderire all'Accordo in oggetto;

- con ordinanza del 2 ottobre 2020, n. 609 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Poggio Rusco assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo massimo di 716.462,54 €.

Preso atto che la proposta progettuale è conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di Poggio Rusco approvato con DGC n. 31 del 22 ottobre 2020 in fase di pubblicazione;

Considerato l'insieme di interventi, nel loro complesso, comporta una spesa di 942.462,54 € così finanziata:

- 716.462,54 € (valore stimato) a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12, per il recupero dell'immobile nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
- 176.000,00€ a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.13474 del bilancio regionale 2020-2022 nell'annualità 2020 quale finanziamento di Regione Lombardia per acquisizione immobile e relative spese;
- per 50.000,00€ (valore stimato) a valere sul bilancio comunale 2020-22 del comune di Poggio Rusco;

Considerato che, ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Preso atto che:

- i soggetti interessati all'Accordo sono:
  - Regione Lombardia;
  - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
  - Comune di Poggio Rusco (promotore);
- la Conferenza dei Rappresentanti dell'Accordo di Programma in data 13 novembre 2020 ha validato l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati predisposti dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati sono soggetti all'approvazione degli organi competenti dei suddetti soggetti prima della sua sottoscrizione;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'ipotesi di Accordo di Programma per per l'acquisizione e la rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1 - Accordo di Programma Poggio Rusco;
- Allegato A - Relazione tecnica
- Allegato B - Quadro Economico Finanziario
- Allegato C - Cronoprogramma;

2. di approvare contestualmente il cofinanziamento dell'intervento complessivamente previsto, mediante l'assegnazione di 716.462,54 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti e i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012;

3. di imputare la suddetta somma, in armonia con quanto già disposto con propria precedente Ordinanza n. 583, a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Mila-

no ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, e più precisamente sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706;

4. di dare atto che l'Accordo di Programma verrà sottoscritto digitalmente dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo, ai sensi del citato art. 6, comma 8, della l.r. n. 2/2003, individuati in:

- Regione Lombardia;
- Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
- Comune di Poggio Rusco (promotore);

5. che, per quanto attiene alla prevista firma del Commissario delegato, l'Accordo di Programma sia sottoscritto dall'avvocato Alessandra Cappellari, consigliere regionale della XI legislatura lombarda, incaricato del supporto al Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, all'uopo appositamente delegato con il presente atto;

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare il testo integrale della presente ordinanza nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché di pubblicare il presente atto e l'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_



**Commissario Delegato per  
l'Emergenza e la Ricostruzione dei  
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi  
Sismici del 20 e 29 maggio**



**Comune di Poggio Rusco**  
Provincia di Mantova

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L' ACQUISTO ED IL RECUPERO DEL FABBRICATO  
EX ONMI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO A POGGIO RUSCO (MN)**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ACQUISIZIONE E RIVITALIZZAZIONE DELL'EX  
SCUOLA ALBERGHIERA – EX ONMI NEL COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) COLPITO  
DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012**

(ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 ,  
dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge regionale 14 marzo 2003 n.  
2 e della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19)

TRA:

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

Il **COMMISSARIO DELEGATO** per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012 (di seguito Commissario Delegato), di cui al Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n.122, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona della Consigliera Regionale Alessandra Cappellari su delega del Presidente della Regione Lombardia;

E

il **COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN)** con sede in Piazza 1° maggio n.5 a Poggio Rusco, nella persona del Sindaco Fabio Zacchi;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la L.R. 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- la legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n.74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, con la quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con D.C.R. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34, ed in particolare l'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 - in materia di contributi in capitale a fondo perduto;
- la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha prorogato al 31.12.2021 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- L'Ordinanza 19/12/2018, n. 456 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, in particolare l'allegato B2)- Progetti che necessitano di un accordo pubblico/privato;
- L'Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha così riformulato le scadenze di cui all'Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456
  - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento (o, in alternativa, sia stato avviato il procedimento espropriativo dandone comunicazione agli interessati), pena l'inammissibilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza; analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
  - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'Ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i paragrafi 2 .2 “Esercizio dei pubblici poteri” ed il paragrafo 2.6 “Cultura e conservazione del Patrimonio”;

#### **PREMESSO CHE**

- il Comune di Poggio Rusco con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17.09.2020 ha promosso un Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e per l'acquisizione e il recupero dell'edificio, situato in Via Trento Trieste n.64, individuato con scheda CS 49 inserita nell'allegato B2 della citata Ordinanza 6 marzo 2020, n. 549;
- la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3636 del 13/10/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Poggio Rusco assicurando il finanziamento per l'acquisizione dell'immobile fino ad un importo massimo di 176.000,00 € (valore verificato dall'Agenzia delle Entrate con atto prot. com.le n. 8939 del 14/09/2019 e spese di acquisizione);
- Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato con Ordinanza n.609 del 02/10/2020 ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Poggio Rusco assicurando il finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo massimo di 716.462,54 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012,

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica della Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003 e dell'art.4 della LR. n. 19/2019;
- la Segreteria Tecnica nella seduta del 6.11.2020 ha concluso il lavoro istruttorio e ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma e relativi allegati;
- la Conferenza dei Rappresentanti per l'Accordo di Programma, nella seduta del 13.11.2020 ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati sono stati approvati:
  - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- dal Commissario Delegato con Ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- dalla Giunta Comunale del Comune di Poggio Rusco con deliberazione n. ....del .....
- Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, o suo delegato, atto che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 2/2003.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP" o Accordo).
2. L'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, "Programmazione negoziata regionale" e dall'art.7 della L.R. 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale".
3. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente AdP. Nello specifico:
  - Allegato A – Relazione tecnica
  - Allegato B – Quadro Economico
  - Allegato C – Cronoprogramma

### **Art. 2**

#### **Finalità e oggetto dell'Accordo**

1. Finalità del presente AdP l'acquisizione di fabbricato e relativa area di pertinenza identificato al NCEU al foglio 12, mapp.198 sub.1 per un riutilizzo a fini pubblici.
2. Con il presente AdP, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di attuare le finalità richiamate nelle premesse.
3. Il presente AdP prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto.

### **Art. 3**

#### **Descrizione del progetto**

1. L'acquisizione di fabbricato e relativa area di pertinenza con fondi regionali è finalizzata a supportare i comuni nella ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni a seguito del sisma 2012.
2. Il progetto, come descritto nell'allegato A – Relazione, prevede l'acquisizione di fabbricato precedentemente destinato a scuola alberghiera ed il suo riutilizzo per ospitare un "Centro diurno integrato" per l'assistenza agli anziani.

### **Art. 4**

#### **Fattibilità urbanistica dell'intervento**

1. Gli interventi previsti dal presente AdP, sono conformi allo strumento urbanistico vigente e non producono effetti di variante urbanistica.

### **Art. 5**

#### **Piano dei costi e dei finanziamenti**

1. Il costo complessivo dell'intervento di acquisizione e recupero funzionale dell'edificio ex ONMI come indicato nell'allegato B – Quadro Economico, è stimato in 942.462,54 € di cui:
  - 716.462,54 € (valore stimato) per il recupero dell'immobile;
  - 176.000,00 € per l'acquisizione dell'immobile sulla base della stima del suo valore verificata dall'Agenzia delle Entrate con atto n. 8939 – protocollo comunale del 14/09/2019 e relative spese;



- 50.000,00 € (valore stimato) per l'allestimento, l'arredo e la rifunzionalizzazione del "Centro diurno integrato".
2. Il Piano dei finanziamenti è così ripartito:
- per 716.462,54 € (valore stimato) a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n.5713, istituita con il D.L. 74/12, per il recupero dell'immobile nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
  - 176.000,00 € (fino ad un massimo di 192.508,00€) a valere sul bilancio regionale 2020-22 nell' annualità 2020 quale finanziamento di Regione Lombardia per acquisizione immobile e relative spese;
  - per 50.000,00 € (valore stimato) a valere sul bilancio comunale 2020-22 del comune di Poggio Rusco, limitatamente alle voci di spesa che non possano essere riconosciute sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
3. Il contributo regionale per l'acquisizione dell'immobile e relative spese, ai sensi dell'art. 28 sexies – lettera b bis), comma 3 – della L.R. n. 34 in materia di contributi in capitale a fondo perduto, ha destinazione vincolata e sarà corrisposto in unica rata a seguito della pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del presente AdP, previo accertamento degli effettivi costi di acquisizione dell'immobile.

## **Art. 6**

### **Impegni delle parti**

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:
- collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
  - promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
  - avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa;

- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP;
- curare e coordinare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche, espositive e divulgative relativamente agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;
- evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che l'intervento è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e del Commissario Delegato.

#### **Art. 7**

##### ***Impegni in capo a Regione Lombardia***

1. Regione Lombardia si impegna a:

- emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP;
- provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regione.lombardia.it;
- erogare a favore del Comune di Poggio Rusco il contributo stanziato a fondo perduto fino alla somma massima di 176.000,00 € per l'acquisizione dell'immobile e relative spese, con le modalità di cui al precedente art. 5. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

2. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Poggio Rusco per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 5.

#### **Art. 8**

##### ***Impegni in capo al Commissario Delegato***

1. Il Commissario Delegato si impegna a:

- procedere alla valutazione del progetto esecutivo per il recupero dell'edificio ex ONMI in Centro Diurno integrato nei limiti e secondo i criteri dettati dalle norme vigenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione post sisma 2012;
- erogare il contributo riconosciuto come ammissibile secondo i principi dettati dal Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e smmii.

### **Art. 9**

#### ***Impegni in capo al Comune di Poggio Rusco***

1. Il Comune di Poggio Rusco, quale ente promotore dell'Accordo, si impegna a:
- utilizzare il finanziamento regionale unicamente per le spese relative all'acquisizione dei beni di cui all'art.2;
  - trasmettere a Regione Lombardia documentazione attinente le spese di acquisizione dell'immobile;
  - garantire il successivo affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e l'affidamento dei lavori secondo le norme del Codice dei Contratti;
  - presentare, nel rispetto dell'allegato C – Cronoprogramma, la progettazione esecutiva dell'intervento entro giugno 2021 e comunque in tempo utile per permettere il completamento dell'istruttoria da parte della Struttura Commissariale ed il successivo finanziamento nei termini fissati per la conclusione dello stato di emergenza, previa acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza;
  - garantire, come indicato nell'allegato B – Quadro Economico, la copertura finanziaria delle spese di rifunzionalizzazione (allestimento, funzionamento, gestione) di 50.000,00 € a valere sul bilancio comunale 2020-22 e , limitatamente alle voci di spesa che non possano essere riconosciute sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  - garantire il buon andamento del procedimento relativo all'AdP, mantenendo periodicamente informata la segreteria tecnica nel merito della sua attuazione.

### **Art. 10**

### **Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza**

1. Ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003 e dell'art. 7 della L.R. n.19/2019, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:

- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
- Commissario Delegato o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Poggio Rusco (MN) o suo delegato, che lo presiede;

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
- autorizzare, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
  - non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
  - non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
  - non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
  - non necessitino di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente AdP;
- approvare, quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, nonché dichiarare concluso l'AdP.

3. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità, il voto del Presidente del Collegio vale doppio. E' richiesta l'unanimità per:

- approvare modifiche all'AdP;
- dichiarare concluso l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia, dal Commissario Delegato e dal Comune di Poggio Rusco.

4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

5. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003 e dall'art.4 della LR. n. 19/2019.

#### **Art. 11**

##### **Sanzioni**

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:

- assegnare un congruo termine non superiore a 60 giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC;
- qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l'Ente inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

#### **Art. 12**

##### **Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 13****Verifiche**

1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

**Art. 14****Sottoscrizione, effetti e durata**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 ,dell'art. 6 della L.R. 2/2003 e della L.R. n.19/2019 il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.
2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di approvazione dell'AdP e sul sito internet degli Enti sottoscrittori.
3. La durata del presente AdP è fino alla conclusione di tutti gli interventi previsti.
4. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'AdP.
5. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

**Art. 15****Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia all'art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e all'art. 6, della L.R. n. 2/2003, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

**Milano, lì.....**

**Letto, approvato e sottoscritto**

Per la Regione Lombardia

*L' Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni*

Massimo Sertori

Il Commissario Delegato

Alessandra Cappellari

Per il Comune di Poggio Rusco

*Il Sindaco Fabio Zacchi*